

Consorzio Venezia Nuova  
(in amministrazione straordinaria ex art 32 DL 90/2014)

**Avviso di indizione di procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n.50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria e di finanziamento bancario per il completamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Sistema MoSE nell'ambito della Convenzione Generale Rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991 e successivi atti aggiuntivi. (CIG 7372668619)**

#### **DISCIPLINARE DI GARA**

Il presente documento, allegato all'avviso di indizione di gara, costituisce esplicitazione dell'oggetto dell'appalto e delle esigenze della Stazione appaltante ed illustra le caratteristiche della selezione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura competitiva con negoziazione regolata dall'art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016.

**1 PREMESSA. IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA IN STRAORDINARIA E TEMPORANEA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1, DEL D.L. N. 90/2014.**

**1.1** Il Consorzio Venezia Nuova è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, in forza della Convenzione Generale Rep. n. 7191 del 4.10.1991 e successivi atti aggiuntivi per lo studio, la sperimentazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge n. 798/84.

**1.2** Fino alla scadenza della Convenzione Generale (31 dicembre 2021) il Consorzio Venezia Nuova è in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114: la gestione del Consorzio Venezia Nuova, affidata agli Amministratori Straordinari, assume conseguentemente carattere di pubblica utilità e stabilisce un rapporto unisoggettivo con gli altri organi dello Stato (si allega provvedimento prefettizio, **Allegato 1**).

**1.3** Le seconde Linee Guida dell'ANAC del 27 gennaio 2015 (**Allegato 2**) stabiliscono che l'art. 32 del D.L. n. 90/2014 finalizza le misure di straordinaria gestione dell'impresa, esclusivamente alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto pubblico, in relazione al quale sono emerse le fattispecie di reato o gli altri comportamenti illeciti. Le misure straordinarie di gestione sono, dunque, adottate *“in esercizio di un potere conformativo e limitativo della libertà di iniziativa economica, nell'intento di salvaguardare interessi pubblici di rango superiore”*. Di conseguenza gli Amministratori straordinari *“operano non tanto nell'interesse della Stazione appaltante, ma per lo Stato, sia apparato (stante il potere di nomina in capo ai prefetti), sia comunità (stante l'interesse principale perseguito di lotta alla criminalità ed alla corruzione e completamento di opere pubbliche per svolgere un servizio o evento)”*. Dunque, gli Amministratori Straordinari agendo nell'espletamento del *munus* loro affidato (detto anche *“ufficio personale”*) hanno assunto tutti i poteri e le funzioni degli organi associativi ed imputano allo stesso Consorzio gli effetti ed i risultati della loro attività, restando soggetti dotati di una loro rilevanza giuridica autonoma di carattere pubblico.

**1.4** Si tratta, quindi, di una peculiare forma di amministrazione straordinaria che non si concreta nel commissariamento del Consorzio come tale, ma in un commissariamento *ad contractum*, per funzioni di pubblica utilità, finalizzato esclusivamente al compimento

delle opere previste dagli atti attuativi della Convenzione n. 7191/1991 per la Salvaguardia della laguna e la realizzazione del Sistema Mose e relativi atti aggiuntivi.

## **2 ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

**2.1** Ferma la natura pubblica dell'attività acquisita in costanza della procedura di straordinaria e temporanea gestione, la struttura del Consorzio Venezia Nuova è costituita da primarie imprese chiamate ad eseguire in via diretta le lavorazioni oggetto della Convenzione generale, richieste dal concedente Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Contestualmente, per sopravvenute determinazioni dell'U.E., una quota parte delle lavorazioni sono affidate attraverso procedure di gara.

**2.2** Nell'ambito delle attività in concessione, affidate in via diretta o tramite gara, il Consorzio Venezia Nuova realizza le opere di cui si tratta sulla base di una disponibilità finanziaria strettamente strumentale al pagamento, nei termini di legge, degli importi dovuti alle imprese esecutrici delle lavorazioni.

**2.3** Attesa la complessità delle attività affidate in concessione e la necessità di programmarne tempi e modalità di realizzazione, l'Amministrazione competente, attraverso una pluralità di atti, ha stanziato al Consorzio Venezia Nuova la somma globale di 5.493,154 milioni di euro nell'arco di un periodo fissato da ultimo al 30 giugno 2020. **L'intera somma risulta “contrattualizzata” in atti aggiuntivi e/o attuativi della Convenzione n.7191 del 04.10.1991.**

**2.4** Una prima esigenza discende dalla natura pubblica della gestione commissariale che impone che la scelta della banca assegnataria dei **“conti dedicati”** e, in generale, **dei servizi di tesoreria** sia svolta da soggetto scelto con procedure di evidenza pubblica.

**2.5** In tale contesto emerge altresì che, nell'ambito delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, l'avvenuta assegnazione di **“competenza”** non sempre corrisponda in linea temporale con l'effettiva disponibilità di **“cassa”** e conseguentemente rilevanti interventi devono essere avviati **“sotto riserva di legge”**, ovvero utilizzando residui passivi e/o fondi perenti del bilancio statale. Tale circostanza non consente al Consorzio Venezia Nuova di coprire integralmente la produzione a consuntivo degli stati di avanzamento lavori (**SAL**) emessi e certificati in corso d'opera e compromette la necessaria continuità degli interventi.

**2.6** Per far fronte al pagamento tempestivo della produzione programmata e consuntivata il Consorzio Venezia Nuova ha la necessità di ricorrere, in relazione ai singoli SAL, a finanziamento esterno, nei limiti delle somme assegnate per competenza, in attesa della effettiva disponibilità di cassa e del pagamento da parte dell'Amministrazione concedente (cosiddetta **“condizione passante”**): il *quantum* dell'importo da finanziare è strettamente limitato alla misura del corrispettivo per le lavorazioni svolte e certificate (SAL); i tempi e le modalità del pagamento da parte dell'Amministrazione concedente variano da un periodo di tre mesi ad un periodo di diciotto mesi, essendo determinati dalle procedure di controllo preventivo della spesa statale e di assegnazione e/o riassegnazione di residui passivi e somme perente.

**2.7** L'assistenza fornita dall'istituto finanziatore, ferma restando l'obbligazione diretta di rimborso del Consorzio Venezia Nuova, potrà trovare garanzia o comunque realizzarsi attraverso le forme del rilascio al soggetto finanziatore di delega irrevocabile all'incasso dei crediti del CVN verso l'Amministrazione concedente attestati nei SAL, ovvero nelle

forme della cessione dei crediti *pro solvendo*, dovendosi in entrambi i casi tenere conto che tali crediti del Consorzio Venezia Nuova in gestione commissariale:

a) sono attestati dai SAL redatti dal direttore lavori, vistati dal Consorzio Venezia Nuova e certificati dal RUP (Provveditorato alle Opere Pubbliche) e costituiscono un credito certo nell'*an debeat* e nel *quantum*, con connotazioni proprie della esigibilità e liquidità, che deriva dalle disposizioni di cui agli articoli 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010, richiamate dagli Atti attuativi dall'esecuzione dei quali i crediti derivano;

b) consentono l'acquisizione di opere e servizi che giovano direttamente all'Amministrazione statale, la cui realizzazione non può ragionevolmente restare a carico di terzi, quali imprese e/o finanziatori; in materia di appalto pubblico, gli stati di avanzamento lavori (nell'ambito della contabilità generale dei lavori, avente essa stessa rilevanza pubblicistica) costituiscono atti pubblici formati allo specifico fine di certificare l'effettiva esecuzione dei lavori fino alla concorrenza dell'importo contrattualmente previsto e, dunque, di costituire la prova del fatto giuridicamente rilevante dal quale deriva l'obbligo di pagamento a carico della P.A. (cfr.; Cass. n. 2760 del 12/02/2015; Cass. n. 18316 del 27/08/2014; Cass. n. 14460 del 29/07/2004);

c) le somme di denaro assegnate per il pagamento dei corrispettivi derivanti dalla Convenzione n. 7191/1991 e suoi atti aggiuntivi e attuativi oggetto di commissariamento sono da ritenersi impignorabili in quanto destinate all'attuazione di una funzione istituzionale, per disposizione di legge e dei provvedimenti amministrativi che hanno disposto la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova ai sensi dell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 al fine della completa esecuzione dell'opera;

d) Il Consorzio Venezia Nuova, in amministrazione straordinaria, è tenuto ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.L. n. 90/2014, a dare attuazione alla regola che dispone l'accantonamento in apposito fondo dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto commissariato, estensibile anche agli utili spettanti alle imprese che eseguono i lavori per conto del concessionario. Pertanto, onde ottemperare a quanto disposto dalle 7 sentenze emesse dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 5563/2017 e ss., **Allegato 3**) si rende necessario costituire ulteriore specifico "*conto dedicato*";

e) nell'Atto Aggiuntivo del 30 marzo 2017 (**Allegato 4**), l'Autorità Concedente si è impegnata a contabilizzare in favore del Consorzio Venezia Nuova gli oneri per interessi bancari, resisi necessari per l'anticipazione dei lavori rispetto alle disponibilità di competenza e/o di cassa delle risorse previste e contrattualizzate.

**2.8** L'affidamento del servizio assume carattere d'urgenza per cause non connesse al comportamento del Provveditorato alle OO.PP e/o del Consorzio Venezia Nuova in gestione commissariale, essendo dipeso dalla discontinuità degli apporti finanziari deliberati dal CIPE e da una serie di complesse vicende di struttura e funzionamento della concessione che hanno condotto al prolungamento dei tempi degli interventi programmati (arg. *ex art.* 61, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016) e dalla necessità di intervenire comunque al più presto su opere in mare.

**2.9** Il Consorzio Venezia Nuova ha l'esigenza di affidare al potenziale contraente tutte le funzioni proprie dei "conti dedicati" con conseguente gestione dei flussi in entrata ed in uscita relativamente alla Convenzione Quadro n. 7191/91 e di poter procedere ai pagamenti alle imprese esecutrici affidatarie dell'esecuzione degli interventi di cui ai SAL, nei termini compatibili con la legislazione europea e nazionale.

### **3 OGGETTO DELL'APPALTO**

**3.1** In considerazione della complessità degli interventi da attuarsi il Consorzio Venezia Nuova intende acquisire il supporto finanziario di cassa, consistente nell'affidamento di un servizio di tesoreria e nella acquisizione di un finanziamento, assistito da delega irrevocabile all'incasso dei SAL verso l'Amministrazione concedente, ovvero da cessione *pro solvendo* dei crediti presenti e futuri verso l'Amministrazione concedente che siano attestati da SAL secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il contratto, da stipularsi nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, conterrà la previsione secondo cui l'Amministrazione pubblica debitrice presterà accettazione al pagamento direttamente all'istituto delegato dei SAL a cui si riferiranno le delegazioni di pagamento, ovvero presterà accettazione alla cessione dei crediti al momento dell'emissione dei SAL a cui si riferiranno le cessioni stesse, ferme in ogni caso le ritenute a garanzia previste dagli Atti attuativi e dalle leggi applicabili.

**3.2.** I crediti certificati dai SAL, rispetto ai quali si specificherà il fabbisogno di finanziamento, sono quelli presenti e futuri vantati dal Consorzio Venezia Nuova a valere su fondi già assegnati per la realizzazione degli stralci funzionali di cui ai seguenti atti attuativi stipulati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia (cfr. elenco, **Allegato 5**).

**3.2** Il contratto, per la parte riguardante il servizio di tesoreria, dovrà prevedere un corrispettivo a carico del Consorzio Venezia Nuova che dovrà essere parametrato in relazione a periodi ed all'ammontare della giacenza derivante dalla progressiva concessione di finanziamento. Il servizio di tesoreria ed il correlato corrispettivo a carico del Consorzio Venezia Nuova dovranno tenere conto della esigenza di apprestare anche un apposito conto dedicato all'accantonamento ex art. 32, comma 7, del D.L. n. 90/2014. La misura del corrispettivo dovuto dal Consorzio Venezia Nuova al contraente per tale servizio di tesoreria o per altri servizi ad esso accessori offerti dal contraente stesso, sarà oggetto di valutazione sulla base delle offerte pervenute.

**3.3.** Per la parte riguardante il finanziamento e/o l'anticipazione dovrà prevedere l'erogazione di importi di volta in volta commisurati all'importo dei singoli SAL ed una durata per il rimborso comunque non superiore ai diciotto mesi dalla data di emissione di ciascuno dei medesimi SAL. La misura del corrispettivo dovuto dal Consorzio Venezia Nuova per tale servizio di finanziamento o per altri servizi accessori al finanziamento offerti dal contraente stesso, sarà oggetto di valutazione sulla base delle offerte pervenute.

**3.3** L'importo globale massimo presunto dei movimenti finanziari interessati dal finanziamento ammonta ad euro 150 milioni, corrispondente all'importo complessivo, comprensivo di IVA se dovuta, del valore delle risorse di competenza e di cassa previsti dai quadri economici degli interventi da eseguire. Tale importo sarà oggetto di erogazione e movimentazione in funzione dei SAL e delle corrispondenti tranches di finanziamento che interverranno nell'arco temporale fissato per l'ultimazione dei lavori e delle esigenze connesse allo sviluppo delle attività da realizzarsi in relazione alla Salvaguardia di Venezia e del Sistema Mose e sarà dunque ripartito, come detto, in base ai SAL e alla produzione tempo per tempo effettuata. I servizi dovranno dunque svilupparsi nell'arco del periodo 2018-2019-2020 e 2021 fino a concorrenza della somma necessaria per

l'espletamento delle prestazioni oggetto della Convenzione Quadro n. 7191/1991 di cui agli atti attuativi sopra indicati.

**3.4** Il pagamento dei SAL da parte della struttura del MIT interessati dal contratto potrà essere incassato dall'istituto finanziatore sul conto corrente bancario intestato al contraente stesso dedicato alle commesse pubbliche ancorché in via non esclusiva ai sensi della Legge n. 136 n. 2010 e comunque nel rispetto delle disposizioni per il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui all'art. 36 del decreto legge n. 90 del 2014 e di quelle di tempo in tempo vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **4 REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE.**

**4.1** La partecipazione è riservata agli operatori economici iscritti agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca d'Italia ed il Ministero dell'Economia nonché ai soggetti comunitari esercenti attività creditizia ammessa al mutuo riconoscimento, di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni, D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993.

**4.2** Gli operatori economici, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (morali e professionali) che consentano di non incorrere nelle cause di esclusione disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

**4.3** Gli operatori economici devono, altresì, godere dei requisiti di idoneità professionale indicati dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel dettaglio:

- **A pena di esclusione, il partecipante alla procedura deve essere autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (per le persone giuridiche aventi sede in uno stato membro dell'Unione Europea, tale dichiarazione dovrà essere resa con riferimento alla legislazione dello stato membro dell'Unione Europea in cui hanno sede).**

- L'operatore economico concorrente deve essere iscritto al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero, per imprese non residenti in Italia, deve essere iscritto alle forme di pubblicità per le imprese previste dall'ordinamento nazionale di appartenenza.

- L'operatore economico concorrente dovrà possedere una unità locale (agenzia, filiale, sportello, ecc..) attiva sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero dichiarare la propria disponibilità a fare in modo che tutte le operazioni relative allo stipulando contratto si svolgano in Italia ed in lingua italiana.

- L'operatore economico deve, altresì, essere ricompreso, al momento della partecipazione alla procedura di cui trattasi, nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea dei "soggetti vigilati significativi" o dei "gruppi vigilati significativi".

**4.4** Per quanto concerne la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei concorrenti prestatori di servizi (articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016), sono ammessi i concorrenti che dimostrino, sulla base dei bilanci aziendali o comunque delle scritture contabili da tenersi ai sensi di legge, di aver concesso finanziamenti/mutui, in via generale, pari almeno ad euro 50 milioni nell'ultimo triennio (2015-2017). Per i

raggruppamenti temporanei di imprese o per consorzi ordinari di concorrenti il requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

**4.5** Per ciò che concerne la capacità tecnica e professionale dei concorrenti (articolo 83 d.lgs. 50/2016), i concorrenti devono presentare l'elenco dei finanziamenti/mutui concessi nell'ultimo triennio (2015-2017) per importi ciascuno non inferiore ad euro 5 milioni di euro avendo cura di indicare data di concessione e soggetto destinatario, pubblico o privato, del servizio stesso, fatta salva la possibilità di interrompere l'elencazione al superamento dell'importo di euro cinquanta milioni di euro, considerato come limite di riferimento.

**4.6** Per soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, necessari per l'ammissione alla procedura è possibile ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016.

**4.7 Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà, a pena di inammissibilità, autocertificare il possesso dell'ultimo indice di affidabilità CET1, rilevato dalla BCE prima della pubblicazione del Bando di Gara in GUUE e dichiarare, se necessario in relazione alla formulazione del CET1, l'ultimo indice di affidabilità TIER 1.**

## **5 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: VALUTAZIONE OFFERTE INIZIALE E/O SCELTA DEI CONTRAENTI**

**5.1** Ai sensi dell'art. 61, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione dell'urgenza di rinvenire i fondi necessari alla realizzazione delle opere, non derivante da causa della Stazione Appaltante, i termini della presente procedura vengono ridotti nelle misure di seguito esposte.

**5.2** I soggetti interessati alla partecipazione alla procedura con negoziazione, sono tenuti a inviare alla Stazione Appaltante, **entro il termine del 12 marzo 2018**, una domanda di partecipazione alla negoziazione e/o un'offerta iniziale, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e della documentazione contenente le indicazioni dei principali punti proposti come base per la procedura.

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa al CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Castello 2737/F, 30122 Venezia (Italia). Il plico dovrà pervenire per raccomandata postale, servizio posta celere o a mezzo corriere all'indirizzo sopra indicato presso la Segreteria Generale. Qualora il concorrente per la consegna del plico si avvalga del servizio di un corriere, l'eventuale involucro esterno apposto dal corriere a protezione del plico deve, comunque, essere indirizzato a Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/F, 30122 Venezia (Italia), e riportare, oltre all'indicazione dell'oggetto della gara: "AVVISO DI INDIZIONE DI GARA SULLA BASE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA E DI FINANZIAMENTO SU STATI DI AVANZAMENTO LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA – SISTEMA MOSE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE GENERALE REP. N. 7191 DEL 4 OTTOBRE 1991 E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI" e del concorrente, la dicitura 'Involucro esterno a protezione del plico'.

È altresì consentita la consegna a mano presso il suddetto indirizzo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17; in tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta.

Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricevimento.

Indipendentemente dal sistema di consegna adottato, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si considerano pervenute in tempo utile le domande recapitate e presenti in Segreteria Generale entro l'orario stabilito nel bando di gara e sopra riportato. L'ora di riferimento è quella riportata nel sito dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in un unico plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno, oltre all'intestazione ed all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: NON APRIRE - "Contiene domanda di partecipazione alla procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di servizio di tesoreria e di finanziamento su stati di avanzamento lavori per il completamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia – Sistema MoSE nell'ambito della convenzione generale Rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991 e successivi atti aggiuntivi". **Nel caso in cui venga presentata direttamente un'offerta iniziale la stessa sarà espressa in busta chiusa e sigillata da inserire nello stesso plico di spedizione.** A garanzia della certezza della provenienza della domanda e della sua segretezza saranno escluse dalla gara le domande in caso di non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle domande.

**5.3** Durante la prima fase, in seduta pubblica – che si svolgerà entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del 15 febbraio 2018 presso la sede del Consorzio Venezia Nuova – la Stazione Appaltante procederà alla verifica della regolarità delle domande nonché alla verifica della regolarità e completezza della documentazione a corredo della stessa.

**5.4** Esaurita la fase delle verifica formale delle domande di partecipazione, la Stazione appaltante, in seduta riservata, **valuterà, sulla base dei criteri richiamati al punto 6.4., le eventuali offerte iniziali ai fini di una immediata aggiudicazione secondo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 62 del D.lgs. n. 50/2016** e, in caso di non aggiudicazione sulla base dell'offerta iniziale, formerà una graduatoria di **n. 5 soggetti ammessi alla fase di negoziazione**, disponendo gli operatori economici in una graduatoria formulata secondo il valore più alto di Cet 1 asseverato e corretto, ove occorra, dai valori dichiarati di Tier1.

**5.5** Le comunicazioni sull'esito della prima fase della procedura saranno date agli operatori economici, presenti o assenti alla seduta pubblica, a mezzo posta elettronica certificata.

## **6 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: NEGOZIAZIONE**

**6.1** La eventuale negoziazione avverrà *singulatim* con i legali rappresentanti degli operatori economici ammessi, ovvero con i soggetti muniti di procura speciale loro conferita da parte dei suddetti legali rappresentanti che li abiliti alla conduzione della negoziazione. La Stazione Appaltante proseguirà la negoziazione con gli operatori economici ammessi finché non sarà in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, le soluzioni che più adeguatamente possano soddisfare le sue necessità.

**6.2** Durante la negoziazione la Stazione Appaltante garantisce parità di trattamento per tutti gli offerenti. In particolare, assicura che non saranno fornite, in modo

discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri; non potrà rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dall'operatore economico partecipante alla negoziazione.

**6.3** All'esito delle negoziazioni e dei chiarimenti svolti in tale sede, è facoltà della stazione appaltante invitare, con formale lettera, comunicata via pec, gli operatori economici ammessi a formulare offerta definitiva. **Tale offerta non è ulteriormente negoziabile da parte della Stazione Appaltante.**

**6.4** In detta lettera d'invito sarà data ulteriore specificazione dei criteri in base ai quali il Consorzio Venezia Nuova si determinerà al contratto, costituiti, oltre che dall'affidabilità sopra menzionata, dal costo delle provvigioni su ciascuna operazione, dal tasso degli interessi e la sua variazione secondo la durata delle anticipazioni finanziarie, la disponibilità dell'offerente ad offrire servizi collegati e tutti gli altri elementi emersi nella fase della negoziazione.

**6.5** Entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrente dalla data di spedizione via pec della lettera di invito, gli operatori economici potranno far pervenire la propria offerta, completa della documentazione che verrà indicata nella stessa lettera di invito. L'offerta dovrà essere inviata a mezzo pec ed è vincolante per i successivi 20 giorni dal ricevimento da parte del Consorzio Venezia Nuova.

**6.6** In sede di stesura del contratto il contraente prescelto e il Consorzio Venezia Nuova possono apportare modifiche ed integrazioni rispetto a quanto negoziato ed offerto, tali da non snaturare le caratteristiche del contratto trattato con gli altri operatori ammessi alla negoziazione.

**CONSORZIO VENEZIA NUOVA**  
**Il Responsabile del Procedimento**  
***per gli Amministratori Straordinari***  
**Avv. Giuseppe Fiengo**